# COMMISSIONE III

## DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA

## XLIV.

# SEDUTA DI VENERDÌ 8 GIUGNO 1956

### PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE AMATUCCI

## INDICE

PAG.

**Disegno di legge** (*Seguito della discussione e approvazione*):

Attribuzione della facoltà ai comuni, sedi di uffici giudiziari, di disporre di una parte del contributo corrisposto dallo Stato in applicazione dell'articolo 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, e dell'articolo 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e restauri generali di edifici giudiziari. (*Modificato dalla II Commissione permanente del Senato*). (707-*B*) . . . . . 453

PRESIDENTE . . . . . 453, 454, 455

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . . . . 454, 455

CACCURI . . . . . 454, 455

**Proposte di legge** (*Rinvio della discussione*):

FALETTI e DOSI: Modifiche alla legge 24 febbraio 1953, n. 90 sulla rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro. (1225). 457

PRESIDENTE . . . . . 457

BREGANZE . . . . . 457

DE MARIA: Prelievo di parti del cadavere a scopo terapeutico. (1766) . . . . . 457

PRESIDENTE . . . . . 457

MURDACA . . . . . 457

**Votazione segreta:**

PRESIDENTE . . . . . 457

**La seduta comincia alle 9,35.**

CACCURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Attribuzione della facoltà ai comuni, sedi di uffici giudiziari, di disporre di una parte del contributo corrisposto dallo Stato in applicazione dell'articolo 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, e dell'articolo 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e restauri generali di edifici giudiziari. (Modificato dalla II Commissione permanente del Senato). (706-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge concernente attribuzione della facoltà ai comuni, sedi di uffici giudiziari, di disporre di una parte del contributo corrisposto dallo Stato in applicazione dell'articolo 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, e dell'articolo 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e restauri generali di edifici giudiziari.

Il disegno di legge, già approvato dalla nostra Commissione, è stato modificato dal Senato.

Il rappresentante del Governo ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Desidero far presente alla Commissione che, se il disegno di legge verrà approvato nel testo modificato dal Senato, si farà un passo avanti nella soluzione di un problema urgente.

Nella passata seduta io dichiarai che il Governo era favorevole alle modificazioni introdotte dal Senato e che stava predisponendo un provvedimento di legge separato per l'istituzione di un capitolo di bilancio recante una somma a disposizione del Ministero di grazia e giustizia per aiutare quei comuni, che ne avessero particolare bisogno.

Prendere delle somme a danno di alcuni comuni per avvantaggiare altri, creerebbe una situazione poco simpatica. Quindi è preferibile per ora contentarsi di autorizzare i comuni ad erogare direttamente o a cedere ad enti finanziatori parte del contributo Per quanto riguarda i 200 milioni che la Camera voleva mettere a disposizione del Ministero per gli uffici giudiziari e i 30 milioni per le carceri mandamentali, il Governo si impegna di presentare un provvedimento a parte.

CACCURI, *Relatore.* Però, nel caso che il provvedimento annunciato dall'onorevole Sottosegretario non dovesse essere approvato, i comuni che non hanno contributi sufficienti si troverebbero nella condizione di non poter costruire né gli edifici né le carceri giudiziarie di cui hanno assoluto bisogno. Noi ci preoccupiamo proprio di questi comuni.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Con la soluzione adottata dal Senato, si mettono in condizioni di provvedere alle loro necessità almeno i comuni che ne hanno i mezzi.

CACCURI, *Relatore.* All'articolo 1 del testo del Senato si potrebbe aggiungere: « Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato inoltre, previa revisione, a prelevare dal capitolo del bilancio relativo ai suddetti contributi una somma non superiore a 200 milioni annui, e a concedere sul fondo così costituito contributi straordinari integrativi a favore di quei comuni che ne avessero necessità ».

In questo modo si darebbe la possibilità ai comuni che hanno fondi sufficienti di provvedere direttamente, e ai comuni che hanno contributi minimi di fruire del fondo costituito presso il Ministero mediante prelievo annuo.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Sottopongo all'attenzione della Commissione due considerazioni. La prima è di procedura: se viene approvato il disegno di legge nel testo del Senato, la legge avrà immediata applicazione; modificando il testo, il provvedimento dovrà tornare al Senato e non si farà neppure un primo passo. In secondo luogo, tutti sappiamo che il contributo dello Stato alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari non è molto elevato; ora, se da questo contributo, anche modificando le tabelle, vengono tolti 230 milioni, si finirà per determinare un danno e non un vantaggio.

PRESIDENTE. Potremmo forse superare la questione, aggiungendo alla fine dell'articolo 1: « ... e dei locali a uso delle carceri mandamentali. » Con questa formulazione, mentre verrebbe lasciata al Ministero la libertà di scelta nell'erogazione dei fondi, verrebbero anche accolte le considerazioni fatte a proposito delle carceri mandamentali. Se poi verrà approvato l'altro provvedimento specifico in via di elaborazione, che è stato annunciato dal rappresentante del Governo, e che deve avere naturalmente l'assenso del Tesoro, l'ultima parte dell'articolo diventerà inoperante. In questo modo, d'altra parte, non si impegnerebbe il Ministero a fare delle sceverazioni tra comune e comune, anche in sede di revisione del contributo, ciò che naturalmente produrrebbe dei malcontenti.

CACCURI, *Relatore.* Le dichiarazioni del rappresentante del Governo in certo qual modo ci tranquilizzano, perchè noi modificammo la prima formulazione in quanto, in base ad essa, la possibilità di esecuzione delle opere non sarebbe stata in dipendenza dei bisogni dei singoli comuni, ma in dipendenza della misura del contributo corrisposto dallo Stato. Esiste infatti una gravissima sperequazione tra comuni che hanno forti contributi, senza avere quasi nessun bisogno di opere per uffici giudiziari, e comuni che hanno grandi necessità di compiere queste opere, mentre il contributo ad essi assegnato è talmente esiguo da non consentire una adeguata utilizzazione. Se il rappresentante del Governo ci può dare una assicurazione formale, siamo anche pronti a recedere dal nostro punto di vista.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Dopo l'ultima seduta in cui fu esaminato questo disegno di legge, io riferii al Ministro le osservazioni che erano state fatte ed egli diede subito disposizioni perché venisse preparato un apposito disegno di legge, che ormai è pronto. Poiché con esso si chiederebbero solo 230 milioni, credo che, entro questi modesti limiti, il Ministro del

tesoro non avrà ragioni fondamentali per opporsi.

Oggi, ripeto, sarebbe bene non modificare il testo approvato dal Senato neppure con l'aggiunta relativa alle carceri mandamentali, sia per evitare che il provvedimento debba tornare all'altro ramo del Parlamento, sia perché, restando fuori dal provvedimento le carceri mandamentali, sarà più facile che il Tesoro aderisca all'altro provvedimento di cui ho parlato.

CACCURI, *Relatore*. Noi potremo aderire alla richiesta del Governo, soltanto se confortati da questa assicurazione.

Nella precedente discussione ci preoccupammo della sperequazione dei contributi. Posso citare come esempio il distretto della Corte d'appello di Catanzaro, che ha un contributo di 6.600.000 lire, mentre il distretto della Corte d'appello di Ancona – per non prendere in considerazione distretti beneficiati ancora di più – ha un contributo di 16.800.000 lire. Secondo la formulazione adottata dal Senato, Ancona – che forse ha minori necessità di uffici giudiziari – potrebbe costruire stipulando mutui sul suo contributo; Catanzaro, che ha tutti gli uffici giudiziari della circoscrizione in condizioni veramente pietose, non potrebbe mai costruire nulla, perché su 6.600.000 lire nessun mutuo riuscirebbe a contrarre.

Invece, se il Ministero prelevasse, per esempio, dal contributo assegnato ad Ancona dieci milioni per darli a Catanzaro, attuerebbe una utile giustizia distributiva. Ecco perché io avevo suggerito di aggiungere all'articolo 1 una seconda parte, che consentisse al Ministero, indipendentemente dalle disposizioni contenute nella prima parte dell'articolo, di prelevare dal capitolo di bilancio relativo ai contributi una somma non inferiore a 200 milioni per l'erogazione di contributi straordinari integrativi ai comuni.

Ripeto vi sono spereqnazioni veramente forti, soprattutto se si considerano città dell'Italia settentrionale, ad esempio, Milano, Venezia, ecc.

Se la pretura di Trebisacce può disporre di un contributo di 72.000 lire all'anno, vi sono viceversa, alcune preture che possono disporre di contributi notevolmente più elevati, come Arquata del Tronto che ha un contributo di ben 4.800.000 lire. Pertanto noi vorremmo dare al Ministero la possibilità di attuare veramente una giustizia distributiva.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Da un certo punto di vista le argomentazioni dell'onorevole Caccuri sono senz'altro valide. È chiaro che paragonando Catanzaro ad Ancona balza evidente la situazione nettamente più favorevole di Ancona; una tale situazione più favorevole non lo è nel senso assoluto, lo è soltanto nei confronti di Catanzaro o di altro comune equiparato. D'altra parte, in sede di discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia non c'è stato alcun intervento da parte dei deputati esercitanti la professione di avvocato ed appartenenti alle varie regioni d'Italia, che abbiano prospettato problemi riguardanti gli edifici giudiziari. Il ragionamento del relatore sarebbe perfettamente valido se Ancona, ad esempio, potesse disporre di una situazione tranquilla relativamente ai suoi edifici giudiziari, così che senza danno per essa si potessero prelevare dieci milioni dal suo contingente per passarli a Catanzaro; purtroppo, invece, la situazione di tutte le città d'Italia, in questo settore, salvo qualche rarissima eccezione, è terribilmente deficitaria. Togliere perciò ad alcuni comuni parte di quel poco del quale potrebbero disporre in più, significherebbe ridurre anche per loro le possibilità di restauro e di riattamento dei loro edifici giudiziari.

Lasciamo quindi inalterata la situazione attuale la quale permette ad Ancona di disporre di un contributo di 16.000.000, per mezzo del quale, contraendo dei mutui, questa città può migliorare la propria situazione. In seguito, uguale possibilità si potrà dare a Catanzaro e ad altre sedi.

CACCURI, *Relatore*. Quanto ha affermato l'onorevole Sottosegretario è attendibilissimo. Debbo però chiedere al rappresentante del Governo un impegno in tal senso, non dico formale, ma quasi; altrimenti la legge sarebbe in definitiva inoperante per alcune sedi.

Se l'onorevole Sottosegretario ci darà assicurazione in proposito, noi potremmo anche accedere alla sua richiesta di non modificare il testo del disegno di legge approvato dal Senato, per poter cominciare a fare qualcosa senza indugiare ulteriormente; potremmo poi impegnare il Governo, con un ordine del giorno, a provvedere con la massima sollecitudine alla presentazione di un apposito disegno di legge tendente, mediante uno stanziamento adeguato di fondi, a risolvere il problema dei locali adibiti ad uso degli uffici giudiziari.

PRESIDENTE. Penso che la Commissione, preso atto che il Ministero di grazia e giustizia sta predisponendo un disegno di legge inteso a risolvere il problema degli edifici giudiziari nel suo complesso, possa pro-

cedere all'approvazione del disegno di legge in esame nel testo formulato dal Senato, impegnando nello stesso tempo il Governo, con un ordine del giorno, che io stesso presenterò, a soddisfare con la massima urgenza a questa indilazionabile esigenza di giustizia.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'ordine del giorno di cui ho ora annunciato la presentazione:

« La III Commissione, Giustizia, esaminando il disegno di legge n. 706-*B* contenente norme circa la facoltà ai comuni, sedi di uffici giudiziari, di disporre di una parte del contributo corrisposto dallo Stato in applicazione dell'articolo 2 della legge 24 aprile 1941, m. 392, e dell'articolo 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e restauri generali di ediffici giudiziari;

ritenuto che le costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e restauri dei locali adibiti a carceri mandamentali, costituiscono un problema della massima importanza che non consente ulteriori dilazioni per la sua risoluzione, stante lo stato di grave abbandono e di pessima manutenzione di molte carceri mandamentali;

preso atto che il Ministero di grazia e giustizia sta predisponendo un apposito disegno di legge per lo stanziamento di fondi adeguati a affrontare e risolvere tale problema;

fa voti

perché il Governo, rendendosi conto della unanime parere espresso dalla III Commissione provveda con la massima sollecitudine possibile alla presentazione dell'apposito disegno di legge con lo stanziamento di fondi adeguati per le riparazioni, costruzioni, ampliamenti e restauri delle carceri mandamentali, venendo così incontro ad una quanto mai urgente e indilazionabile esigenza di giustizia ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame degli articoli.

Do lettura del testo dell'articolo 1 approvato dalla Camera:

« Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a prelevare dal capitolo dei contributi da assegnare ai comuni, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, modificata dall'articolo 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, la somma di lire 200.000.000 ed a concedere su di essa contributi straordinari a favore degli stessi comuni, per la costruzione, sopraelevazione, ampliamenti o restauri dei locali ad uso degli Uffici giudiziari e relativo arredamento ».

Do ora lettura del testo approvato dal Senato:

« I comuni, ai quali viene corrisposto dallo Stato, a termini della legge 24 aprile 1941, n. 392, modificata dalla legge 2 luglio 1952, n. 703, il contributo alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, possono essere autorizzati ad erogare direttamente o a cedere ad enti finanziatori parte del contributo stesso per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri di edifici giudiziari ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del testo dell'articolo 2 approvato dalla Camera:

« Il Ministro di grazia e giustizia è altresì autorizzato a prelevare dal capitolo dei contributi da assegnare ai comuni ai sensi della legge 29 novembre 1941, n. 1405, modificata dall'articolo 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, la somma di lire 30.000.000 ed a concedere su di essa contributi straordinari agli stessi comuni per la costruzione, sopraelevazione, ampliamenti o restauri dei locali ad uso delle carceri mandamentali ».

Do lettura del testo approvato dal Senato:

«L'autorizzazione prevista dall'articolo precedente è concessa, previa deliberazione dei comuni interessati, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro, e con lo stesso decreto è stabilita la misura in cui il contributo deve essere impiegato per gli scopi menzionati nell'articolo anzidetto ed il periodo per il quale tale cessione è consentita ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del testo dell'articolo 3 approvato dalla Camera:

« I contributi straordinari indicati negli articoli precedenti sono concessi per la durata di 35 anni e in misura costante non superiore al 4 per cento della spesa riconosciuta necessaria, e comunque non eccedente le lire 200.000.000 per gli edifici giudiziari e lire 30.000.000 per le le carceri mandamentali ».

Il Senato ne ha approvato la soppressione.

Pongo in votazione il mantenimento di tale articolo.

(*Non è approvato*).

All'articolo 4 approvato dalla Camera il Senato non ha apportato modificazioni.

Do lettura del titolo del provvedimento approvato in precedenza dalla Camera:

« Concessione di contributi ai comuni per la costruzione, sopraelevazione, ampliamenti e restauri di edifici giudiziari e carceri mandamentali ».

Do ora lettura del testo approvato dal Senato:

« Attribuzione della facoltà ai comuni, sedi di uffici giudiziari, di disporre di una parte del contributo corrisposto dallo Stato in apdlicazione dell'articolo 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, e dell'articolo 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e restauri generali di edifici giudiziari ».

Pongo in votazione tale testo sostitutivo.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Faletti e Dosi: Modifiche alla legge 24 febbraio 1953, n. 90, sulla rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro. (1225).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Faletti e Dosi: « Modifiche alla legge 24 febbraio 1953, n. 90, sulla rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro ».

La Commissione Finanze e tesoro, alla quale era stato richiesto il parere sulla proposta di legge, ha fatto pervenire la seguente comunicazione: « La IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro), alla quale è stato deferito per il parere alla III Commissione (Giustizia) la proposta di legge Faletti e Dosi: « Modifiche alla legge 24 febbraio 1953, n. 90, sulla rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro » (1225), non ha potuto ancora esprimere tale parere mancandole alcuni dati essenziali relativi al provvedimento stesso. Si prega pertanto, ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento della Camera, di accordare una proroga al termine stabilito dall'articolo medesimo ».

La discussione della proposta di legge, pertanto, è rinviata ad altra seduta.

BREGANZE. Poiché alla nostra Commissione è stata assegnata in sede referente una proposta di legge, d'iniziativa dell'onorevole Colitto, che concerne lo stesso argomento, vorrei pregare l'onorevole Presidente di chiedere al Presidente della Camera il deferimento della stessa alla nostra Commissione in sede legislativa onde si possa abbinarla alla discussione del provvedimento oggi all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Mi farò interprete presso il Presidente della Camera affinché disponga in tal senso.

**Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato De Maria: Prelievo di parti del cadavere a scopo terapeutico. (1766).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato De Maria: « Prelievo di parti del cadavere a scopo terapeutico ».

MURDACA. Allo scopo di evitare una lunga discussione, anche in sede di esame degli articoli, proporrei la nomina di un Comitato ristretto, che, con l'intervento del rappresentante del Governo, tenendo conto delle osservazioni emerse nel corso della discussione generale, provveda alla formulazione degli articoli da sottoporre all'esame della Commissione, la quale mi pare si sia mostrata concorde nella sostanza del provvedimento.

PRESIDENTE. Sulla proposta di legge in esame, la Commissione in una precedente seduta dopo aver ascoltato una dettagliata relazione, ha già proceduto ad un'ampia discussione, pertanto non credo che l'esame degli articoli dovrebbe dare adito ad ulteriori discussioni. Ad ogni modo non ho nulla in contrario alla nomina di un Comitato ristretto.

Se non vi sono osservazioni può rimanere stabilito che gli onorevoli Rocchetti, Berlinguer, Capalozza, Preziosi, Amatucci, formeranno il Comitato ristretto che dovrà procedere alla formulazione del testo da sottoporre all'approvazione della Commissione.

(*Così rimane stabilito*).

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nell'odierna seduta.

(*Segue la votazione*).

Comunico l'esito della votazione segreta del disegno di legge:

« Attribuzione della facoltà ai comuni, sedi di uffici giudiziari, di disporre di una parte del contributo corrisposto dallo Stato in applicazione dell'articolo 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, e dell'articolo 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e restauri generali di edifici giudiziari » (706-B):

| | |
|---|---|
| Presenti e votanti . . . . | 29 |
| Maggioranza . . . . . | 15 |
| Voti favorevoli . . . | 27 |
| Voti contrari . . . . | 2 |

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Amadei, Amatucci, Baldassari, Ballesi, Bardanzellu, Baresi, Berlinguer, Bottonelli, Breganze, Buzzelli, Caccuri, Capalozza, Cavallari Vincenzo, Dante, Facchin, Formichella, Francavilla, Franceschini Giorgio, Fumagalli, La Rocca, Lucifero, Murgia, Musolino, Musotto Petrilli, Preziosi, Rocchetti, Schirò, Scotti Francesco.

**La seduta termina alle 10,30.**

*IL DIRETTORE*
*DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI*
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI